La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 28.11.2013
La Nuova Procedura Civile, 5, 2013

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione: appellabile anche se di rigetto. Roma contesta Roma: contrasto tra sezioni della stessa Corte di Appello[1].

L'ordinanza decisoria di rigetto, conclusiva di un procedimento sommario di cognizione, è appellabile.
Non osta a ciò il dato testuale del richiamo al solo sesto comma dell'art. 702 ter c.p.c.; ed infatti il sesto comma è una specificazione del precedente quinto comma, ove si individua in via generale, nella ordinanza, la forma del provvedimento che definisce il giudizio, sia esso di accoglimento o di rigetto; il successivo sesto comma in definitiva si limita a chiarire che tale ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, è provvisoriamente esecutiva (del resto un capo condannatorio relativo alle spese e, dunque, suscettibile di provvisoria esecuzione può esservi anche nella pronuncia di rigetto). Il rinvio di cui all'art. 702 quater c.p.c. alla ordinanza di cui al sesto comma, non può dunque essere letto in maniera riduttiva con riferimento alla sola ordinanza di accoglimento .

[1] In senso contrario alla pronuncia *de qua* si era espressa Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013 con nota di PISTONE e commento critico di LISELLA.

La Nuova Procedura Civile

Corte di Appello di Roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013

1. Deve essere preliminarmente disattesa l' eccezione di inammissibilità del presente appello sollevata dalla società appellata in relazione alla ritenuta inappellabilità della ordinanza di rigetto pronunciata ex art.702 bis c.p.c..
Statuisce l'art. 702 ter c.p.c. , al quinto comma ultima parte , che "il giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande"; il successivo sesto comma prevede che "l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione"; infine l'art. 702 quater c.p.c. attribuisce gli effetti del giudicato sostanziale alla ordinanza "emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter c.p.c.".
Tale sequenza normativa è stata ritenuta ostativa alla appellabilità della pronuncia di rigetto, atteso che l'art. 702 quater c.p.c. (che prevede la idoneità al giudicato e dunque la proponibilità dell'appello) richiama la ordinanza di cui al sesto comma dell'art. 702 ter c.p.c., che in quanto indicata come provvisoriamente esecutiva ed idonea a costituire titolo per la iscrizione di ipoteca o trascrizione, viene individuata esclusivamente in quella di accoglimento della domanda[2].
La tesi non può essere condivisa. Il dato testuale del richiamo al solo sesto comma dell'art. 702 ter c.p.c. non va enfatizzato ; ed infatti il sesto comma è una specificazione del precedente quinto comma, ove si individua in via generale, nella ordinanza, la forma del provvedimento che definisce il giudizio, sia esso di accoglimento o di rigetto.
Il successivo sesto comma in definitiva si limita a chiarire che tale ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, è provvisoriamente esecutiva (del resto un capo condannatorio relativo alle spese e, dunque, suscettibile di provvisoria esecuzione può esservi anche nella pronuncia di rigetto). Il rinvio di cui all'art. 702 quater c.p.c. alla ordinanza di cui al sesto comma ,non può dunque essere letto in maniera riduttiva con riferimento alla sola ordinanza di accoglimento.
Inoltre, la tesi della inappellabilità della pronuncia di rigetto e della inidoneità al giudicato della stessa pare in contrasto con gli stessi principi costituzionali ispiratori del giusto processo (art. 111 cost.) ,poiché

[2] E' quanto affermato da Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012 (si veda la nota n. 1).

La Nuova Procedura Civile

consentendo la riproposizione del ricorso, vanificherebbe la attività di cognizione svolta dal giudicante ,in contraddittorio delle parti, e sfociata nel rigetto della domanda, oltre a porre significativi problemi con riferimento alla statuizione di condanna alle spese inerente il provvedimento di rigetto, per la quale occorrerebbe individuare un diverso strumento di impugnazione.
Né vale richiamare il procedimento monitorio[3], al fine di individuare un precedente di provvedimento reiettivo non idoneo al giudicato, posto che il rigetto ex art. 640 c.p.c. interviene nella fase in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio , e trattasi dunque di procedimento in alcun modo assimilabile al rito sommario di cognizione (per il quale, si badi, la sommarietà attiene non alla cognizione del giudicante , ma piuttosto alla semplificazione del rito) .
2.Il gravame è tuttavia inammissibile perché tardivo.
La ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. oggetto del presente giudizio di gravame risulta depositata in data 8.6.2012 e comunicata alle parti l'11.6.2012 . La [redacted] , il cui ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato rigettato con la decisione impugnata, ha proposto appello con ricorso (non si rinviene dagli atti la data di deposito dello stesso ma consta la fissazione di udienza di trattazione con decreto presidenziale del 17.9.2012); il ricorso ed il pedissequo decreto del Presidente risultano notificati alla appellata in data 3.10.2012 .
L'art. 704 quater c.p.c. nel disciplinare il regime della impugnazione avverso la ordinanza che definisce il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., non detta regole specifiche se non in tema di termine per la proposizione dell'appello, che è fissato in trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Deve dunque dedursi che l'appello si propone nelle forme ordinarie, ossia con citazione.
Ora l'errore nell'adozione dell'atto introduttivo non comporta di per sé la inammissibilità del gravame, ciò è imposto dal principio di conservazione degli atti processuali, salvo che non si traduca, come nel caso che ci occupa, nella inosservanza del termine di impugnazione .
Per quanto già rilevato, infatti, la notifica del ricorso in appello e del decreto del Presidente della Corte risulta intervenuta in data 3.10.2012 (atto rimesso per la notifica il 1.10.2012) e dunque oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.(11.6.2012).

[3] Anche questo argomento era stato sostenuto da Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012 (si veda la nota n. 1).

La Nuova Procedura Civile

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si deve pronunciare la inammissibilità dell' appello.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della appellante soccombente .

p.q.m.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da [redacted] avverso la ordinanza 6/6/2012 emessa dal Tribunale di Tivoli ex art. 702 bis c.p.c. resa nel giudizio 792/12 RGC e nei confronti di [redacted] :
-dichiara inammissibile l'appello e condanna la appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi , oltre iva e cpa .
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2013.

La Nuova Procedura Civile